

Niente Iva sui proventi da slot

Il fisco "perde" l'Iva sugli incassi delle slot machine. O, almeno, questo è quello che accade quando il contenzioso finisce in commissione tributaria: i giudici, infatti, ritengono il prelievo unico (Preu) sui giochi "assorbente" rispetto a tutte le imposte, come spiegato in dettaglio nel servizio qui a destra.

Ma facciamo un passo indietro. Per comprendere appieno la disciplina Iva e le relative esenzioni nell'ambito delle cosiddette "new slot" (slot machine che distribuiscono vincite in denaro fino a 100 euro), va ricordato che la loro attivazione richiede il preventivo collegamento via cavo alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, tramite società concessionarie che si sono aggiudicate il relativo bando e si avvalgono - nella raccolta delle giocate - di terzi operatori incaricati della raccolta. Di questa "categoria" fanno parte gli esercenti dei locali nei quali vengono installati gli apparecchi e i gestori, cioè i possessori degli apparecchi, che ne curano la collocazione negli esercizi e si occupano di tutto quello che è necessario per raccogliere le giocate presso il pubblico. In base all'articolo 10, comma 1, numero 6 del Dpr 633/72, sono esenti da Iva l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi in questione (new slot, ma si ritiene che a breve la regola verrà estesa alle "videolottery", dato che anch'esse distribuiscono vincite in denaro) e i rapporti contrattuali tra il concessionario e il gestore e tra il concessionario e l'esercente.

Il contratto tra il concessionario e il gestore regola gli impegni assunti da quest'ultimo nell'installazione e nella gestione degli apparecchi, mentre quello tra il concessionario e l'esercente dispone tra l'altro l'inibizione del gioco ai minori e l'attivazione delle procedure di blocco in caso di malfunzionamento eccetera, oltre che l'autorizzazione rilasciata dall'esercente al concessionario di installare, all'interno del proprio locale, la strumentazione telematica di collegamento con la rete.

In sostanza, vengono esentate ai fini Iva le somme che rappresentano la remunerazione a fronte delle prestazioni poste in essere per l'attività di gioco, remunerazione che è stabilita forfettariamente nell'11,6% delle giocate e viene ripartita tra il concessionario e gli altri soggetti incaricati alla raccolta.

Più precisamente, ai sensi del Dl 185/08, che ha modificato le aliquote preesistenti, le somme che residuano negli apparecchi dopo la "restituzione" delle vincite ai giocatori (che non possono essere inferiori al 75% delle giocate) sono così ripartite: e prelievo unico erariale (Preu), pari al 12,6% delle somme introdotte ("coin in"); il Preu viene definito "unico" in quanto sostitutivo di ogni altro tributo; r canone di concessione (sempre di pertinenza dell'Erario) pari allo 0,8% del giocato; t compenso che resta al concessionario per la gestione della rete, comprendente il canone di servizio (quale provento di diretta pertinenza del concessionario) e la quota di raccolta da destinare a gestori ed esercenti: la somma di quanto residuo dalla raccolta, al netto del Preu e del canone di concessione, ammonta complessivamente al 11,6% delle somme giocate.

Il Dl 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge 2 del 28 gennaio 2009, ha fissato un'aliquota decrescente di Preu in relazione agli scaglioni di raccolta e, in particolare:

- una diminuzione dal 12,6% al 11,6% in caso di incremento di raccolta rispetto all'esercizio precedente fino al 15%;

- ulteriori diminuzioni di aliquota (al 10,6% e al 9% fino all'8%) in caso di maggiori incrementi (dal 15% al 40%, al 65% e oltre).

Con decreto dell'11 marzo 2010 («Gazzetta Ufficiale» numero 71 del 26 marzo 2010)

l'amministrazione ha determinato il Preu applicabile per il 2009, sulla base della raccolta

realizzata dai concessionari (aliquota media del 12,43%). Si rileva che, nella maggior parte dei casi, i concessionari attribuiscono mandato al gestore di ripartire, con l'esercente, il provento residuo, lasciando alle parti l'autonomia di decidere le percentuali di ripartizione dello stesso (ferma restando l'attività di controllo e contabilizzazione delle intere somme derivanti dalla raccolta). Ove, per problemi di diversa natura, gli apparecchi non venissero letti costantemente dal sistema, la norma ha previsto l'applicazione di imponibili forfettari, su cui conteggiare e versare il prelievo erariale e i canoni concessori. Si tenga anche presente che l'individuazione del Preu in percentuale sulle giocate (12,6%), determina in realtà un prelievo sul netto residuo (126 euro su 250 euro) di oltre il 51%: è un'aliquota molto elevata e, dunque, l'intero impianto ha determinato entrate erariali di grande consistenza: solo per le slot, oltre 3 miliardi di euro nel 2009, contro il miliardo e mezzo del lotto.

New slot

Apparecchi (presenti in pubblici esercizi e sale da gioco) che distribuiscono vincite in denaro fino a un massimo di 100 euro per partita, collegati alla rete telematica dello stato mediante concessionari di rete autorizzati da Aams

Le commissioni propendono per l'imponibilità

Se la verità sta nei numeri, allora si può affermare, sulla base di una univoca e corposa giurisprudenza, che è corretto il comportamento adottato da tutto il settore degli operatori di gioco in Italia, per quanto attiene all'esenzione, ai fini Iva, dei proventi derivanti dalla gestione degli apparecchi tipo slot machine (ad oggi pari a circa 400mila unità) che sono installati in pubblici esercizi e sale giochi.

Oltre 50 sezioni di commissioni tributarie provinciali, chiamate a giudicare sulla materia su tutto il territorio nazionale, hanno infatti accolto i ricorsi presentati da gestori ed esercenti contro gli avvisi di accertamento emessi dagli uffici delle Entrate, i quali presumevano l'imponibilità Iva dei proventi percepiti dai titolari degli esercizi che ospitano gli apparecchi, e hanno condannato gli uffici, in diversi casi, al pagamento delle spese di giudizio. Al momento si rileva soltanto una sentenza in senso contrario, pronunciata dalla Ctp di Ravenna (sezione 3, numero 104/03/09).

Tutto nasce da verifiche e controlli promossi dai comandi della Guardia di finanza in pubblici esercizi dislocati principalmente in Emilia Romagna e regioni limitrofe, cui hanno fatto seguito centinaia di Pvc (processi verbali di constatazione) che contestavano la mancata applicazione dell'Iva sui proventi di questo tipo.

Recependo integralmente i Pvc, gli uffici dell'agenzia delle Entrate competenti per territorio hanno quindi emesso gli avvisi di accertamento per le prime annualità (atti

definiti "seriali", in quanto pressoché identici per contenuti e motivazioni): singolarmente per importi non rilevanti, ma complessivamente per una cifra che ammonta a diversi milioni di euro.

Ad ogni modo la tesi degli uffici non è risultata vincente, poiché le commissioni tributarie hanno accolto integralmente le ragioni dei contribuenti, rilevando che «i proventi ripartiti tra gestore ed esercente non possono non costituire remunerazione dei rispettivi compiti nell'ambito dei ruoli da essi ricoperti nel sistema di gioco» (Ctp di Ferrara, sezione 5, sentenza 126/2009), che «i rapporti intercorrenti tra i soggetti compresi nel ricorso, vale a dire il gestore e l'esercente, sono collegati da un inscindibile nesso funzionale, che si completa con la partecipazione del Concessionario ad un sistema completo, cui il legislatore ha riservato un regime fiscale sottratto all'imposizione dell'Iva» (Ctp di Forlì, sezione 4, sentenza 187/2009) e, ancora, che «è del tutto evidente che l'attività di raccolta (posta in essere dall'esercente) non può non rappresentare una attività eventuale, costituendo al contrario l'attività fondamentale, né può essere assoggettata ad Iva... Al riguardo va precisato che l'attività di raccolta coinvolge unitariamente concessionario, gestore ed esercente e la somma ripartita tra gestore ed esercente avviene nel contesto del rapporto trilaterale...» (Ctp di Ravenna, sezione 1, sentenza 260/1/09).

Sulla base di questa consolidata giurisprudenza sarebbero auspicabili interventi chiarificatori da parte della direzione centrale e delle direzioni regionali, anche perché ci sono numerosi atti pendenti e accessi e verifiche in corso. Va segnalato, peraltro, che alcuni uffici provinciali dell'agenzia delle Entrate hanno annullato in autotutela diversi atti pendenti in materia (si veda, tra le altre, la comunicazione della direzione provinciale di Belluno alla Ctp del 24 dicembre 2009, registro ricorsi 448/09).

Gi. Giu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Le sentenze di sezioni di Ctp di Ferrara,

Forlì e Ravenna

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2010